

Statuto



TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE

Art.1	<u>Costituzione</u>
Art.2	<u>Scopi e Funzioni</u>
Art.3	<u>Durata e sede</u>

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - AGGREGATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI - AGGREGATI

Art.4	<u>Affiliazione – condizioni e requisiti</u>
Art.4^{bis}	<u>Aggregazione – condizioni e requisiti</u>
Art.5	<u>Rinnovo dell'affiliazione</u>
Art.5^{bis}	<u>Rinnovo dell'aggregazione</u>
Art.6	<u>Cessazione dell'affiliazione</u>
Art.6^{bis}	<u>Cessazione dell'aggregazione</u>
Art.7	<u>Diniego o revoca dell'affiliazione</u>
Art.8	<u>Doveri degli affiliati</u>
Art.8^{bis}	<u>Doveri degli aggregati</u>
Art.9	<u>Diritti degli affiliati</u>
Art.9^{bis}	<u>Diritti degli aggregati</u>

CAPO II
SOCI – TESSERATI

Art.10	<u>Categorie di tesserati</u>
Art.11	<u>Atleti</u>
Art.12	<u>Atleti – Doveri</u>
Art.13	<u>Atleti – Diritti – elettorato attivo</u>
Art.14	<u>Atleti – Diritti – elettorato passivo</u>
Art.15	<u>Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri</u>
Art.15^{bis}	<u>Istruttori Indoor rowing – Definizione e Doveri</u>
Art.16	<u>Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo</u>
Art.17	<u>Tecnici – Diritti – elettorato passivo</u>
Art.18	<u>Giudici Arbitri</u>
Art.19	<u>Presidente Onorario</u>
Art.20	<u>Soci Onorari</u>
Art.21	<u>Soci Benemeriti</u>
Art.22	<u>Tesseramento</u>
Art. 22^{bis}	<u>Tesseramento giornaliero</u>
Art.23	<u>Doveri dei tesserati</u>
Art.24	<u>Diritti dei tesserati</u>
Art.25	<u>Cessazione del tesseramento</u>

TITOLO TERZO
ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I
ORGANI – ORGANISMI E COMMISSIONI

- Art.26 Organi e Organismi Federali
Art.27 Commissioni Federali statutarie

CAPO II
ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I
L'Assemblea Nazionale

- Art.28 L'Assemblea Nazionale
Art.29 Composizione e costituzione
Art.30 Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi
Art.31 Convocazione
Art.32 Direzione dell'Assemblea
Art.33 Sistemi di votazione dell'Assemblea
Art.34 Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria
Art.35 Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria
Art.36 Validità delle deliberazioni assembleari

Sezione II
Il Presidente Federale

- Art.37 Elezione
Art.38 Competenze
Art.39 Durata del mandato
Art.40 Incompatibilità
Art.41 Impedimento – Dimissioni – Decadenza

Sezione III
Il Consiglio Federale

- Art.42 Composizione e costituzione
Art.43 Durata del mandato e incompatibilità
Art.44 Elezione dei Consiglieri Federali
Art.45 Presentazione delle candidature
Art.46 Convocazione
Art.47 Competenze
Art.48 Surrogazione dei Consiglieri
Art.49 Decadenza – Dimissioni

Sezione IV
Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Art.50 Composizione
Art.51 Durata del mandato

Art.52 **Competenze e funzionamento**
Art.53 **Incompatibilità**

Sezione V
La Commissione federale di garanzia

Art.53^{bis} **Commissione federale di garanzia**

Sezione VI
L'Ufficio del Procuratore federale

Art.53^{ter} **Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale**
Art.53^{quater} **Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale**
Art.53^{quintum} **Attribuzioni del Procuratore federale**

Sezione VII
Struttura Federale

Art.54 **Organizzazione federale**
Art.55 **Struttura federale**
Art.56 **Il Segretario Generale**

Sezione VIII
Il Processo Sportivo

Art.57 **Principi generali**
Art.59 **Organi di Giustizia**
Art.60 **Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo Nazionale**
Art.60^{bis} **Attribuzioni del Giudice Sportivo, azione e procedimento: rinvio**
Art.61 **Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello**
Art.61^{bis} **Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio**
Art.62 **Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali**
Art.62^{bis} **Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio**
Art. 63 **Procedimenti in materia di doping**

CAPO III ORGANISMI E COMMISSIONI

Sezione I
La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

Art.64 **Composizione**
Art.65 **Convocazione**
Art.66 **Competenze e funzionamento**

Sezione II
Il Collegio dei Giudici Arbitri
La Commissione Direttiva Arbitrale

Art.67 **Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione**
Art.68 **Norme di funzionamento**
Art.69 **La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione**

Art.70 Competenze
Art.71 Incompatibilità

Sezione III
La Commissione Tecnica Nazionale

Art.72 Composizione
Art.73 Competenze – Incompatibilità

Sezione IV
La Commissione Federale Atleti

Art.74 Composizione
Art.75 Competenze

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I
Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

Art.76 Funzioni
Art.77 Comitati Regionali

Sezione II
Assemblea Regionale

Art.78 Composizione e costituzione
Art.79 Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria
Art.80 Competenze dell'Assemblea regionale straordinaria
Art.81 Direzione dell'Assemblea regionale

Sezione III
Il Presidente Regionale

Art.82 Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento –
Dimissioni – Decadenza
Art.83 Competenze

Sezione IV
Il Consiglio Regionale

Art.84 Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità –
Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri
Art.85 Competenze
Art.86 Scioglimento
Art.87 I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE**

**CAPO I
REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI**

Art.88 **Requisiti e disposizioni comuni**

**CAPO II
SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO FEDERALE**

Art.89 **Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello sport**
Art.90 **Arbitrato federale**

**CAPO III
AMMINISTRAZIONE**

Art.91 **Patrimonio**
Art.92 **Inventario**
Art.93 **Esercizio finanziario e gestione finanziaria**
Art.94 **Proposta di scioglimento della Federazione**
Art.95 **Modifiche statutarie**

**CAPO IV
NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI**

Art.96 **Norme di attuazione**
Art.97 **Entrata in vigore**

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI E SEDE

Art.1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Canottaggio, di seguito denominata “FIC”, fondata a Torino nell’anno 1888 con il nome di Rowing Club Italiano, è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, associata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato CONI), nell’ambito del rapporto federativo esistente con il CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto del CONI.
Essa è costituita dalle Società, Polisportive e Associazioni sportive che siano dotate dei prescritti requisiti e regolarmente affiliate o aggregate, di seguito indicate come soggetti “affiliati” e “aggregati”.
2. La FIC persegue i propri scopi svolgendo l’attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito denominato CIO), del CONI, in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate all’art. 23 dello Statuto del CONI, della Fédération International des Sociétés d’Aviron (FISA), operativamente denominata World Rowing, della quale è la sola affiliata in Italia in forza delle vigenti norme dello Statuto World Rowing, di cui ne segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIO e del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico e del Comitato Paralimpico Internazionale.
3. L’ordinamento federale è ispirato al principio democratico e a quello di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
4. Alla FIC è attribuita, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale sotto la vigilanza del CONI. Tutta l’attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l’attuazione dello stesso, dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dal Codice della Giustizia Sportiva, nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art.2 - Scopi e Funzioni

1. La FIC ha lo scopo di:
 - a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni agonistiche e non in tutte le seguenti discipline:
 1. canottaggio
 2. coastal rowing
 3. indoor rowing (anche nelle forme di canottaggio virtuale e simulato – eSports)
 4. para-rowing
 5. canottaggio per disabilità intellettiva e relazionale

Tale fine sarà perseguito con l'impiego di barche di tipo olimpico ("fuori scalmò"), regolamentari, propedeutiche, da coastal rowing e attraverso l'utilizzo di macchine simulatrici di voga e altri supporti elettronici. Ha poi lo scopo di organizzare programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CONI ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n.15/04;

- b) organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, il Para-rowing in accordo con le normative World Rowing e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - c) partecipare a competizioni internazionali;
 - d) coordinare l'attività degli Affiliati e Aggregati, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessato;
 - e) approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati/aggregati e loro tesserati nell'ambito delle attività di cui alla lettera a);
 - f) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali e internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica.
2. La FIC svolge anche le seguenti attività ed emana direttive in merito a:
- a) affiliazione e aggregazione di società e associazioni sportive;
 - b) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali e internazionali;
 - c) controlli sulle società e associazioni sportive;
 - d) tesseramento;
 - e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati;
 - f) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente le normative antidoping previste dal Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) e le Norme Sportive Antidoping;
 - g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri;
 - h) formazione del personale scolastico in uno o più ambiti secondo le direttive emanate dal MIUR;
 - i) promozione nell'ambito delle attività di cui al comma 1 lett. a) nelle scuole di ogni ordine e grado e negli atenei.
3. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la FIC potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
4. La FIC disciplina nel presente statuto i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione, l'aggregazione, la riaffiliazione e la riaggregazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva.
I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione, l'aggregazione, la riaffiliazione e la riaggregazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.
5. Il presente statuto si adegua a tutto quanto previsto dal Codice di Comportamento

sportivo emanato dal CONI.

Art.3 – Durata e sede

1. La Federazione Italiana Canottaggio ha durata illimitata e ha sede in Roma.

TITOLO SECONDO
SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
AFFILIATI - AGGREGATI - SOCI - TESSERATI

CAPO I
AFFILIATI - AGGREGATI

Art.4 – Affiliazione – condizioni e requisiti

1. Sono affiliati alla FIC, le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive nonché i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, che di seguito saranno indicati come “Affiliati” i cui statuti siano uniformi al disposto dell’art.29 dello Statuto del CONI, al d.lgs. 36/2021 e s.m.i., e purché:
abbiano una sede, l’accesso, anche non direttamente collegato alla sede, a uno specchio d’acqua, un tecnico iscritto all’Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee imbarcazioni e attrezzature per la pratica e/o la preparazione alla pratica del canottaggio.
 - a) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIC;
 - b) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIC;
 - c) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
 - d) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato o aggregato alla FIC;
 - e) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
 - f) si impegnino a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell’affiliazione e le quote di tesseramento;
 - g) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FIC. Le società sportive sono riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Federale. Gli Statuti e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio Federale.
3. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto e nell’atto costitutivo l’assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.
4. L’affiliazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
5. I Gruppi sportivi militari rappresentati nel Comitato Sportivo militare e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l’affiliazione non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da Statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni previste per le società sportive.

6. Enti Universitari vengono considerati gli affiliati nei quali vi sia come Oggetto Sociale anche la promozione dell'attività sportiva universitaria e vi sia un chiaro legame con un'Università, Politecnico o altro Istituto scientifico di ordine superiore.
7. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la Società, l'Associazione o l'Ente istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

Art.4 bis – Aggregazione – condizioni e requisiti

1. Sono aggregati alla FIC, le Società, le Polisportive e le Associazioni sportive che di seguito saranno indicati come "Aggregati" i cui statuti siano uniformi al disposto dell'art.29 dello Statuto del CONI, al d.lgs.36/2021 e s.m.i., e purché:
 - a) abbiano una sede, un tecnico iscritto all'Albo federale degli Istruttori Indoor Rowing o all'Albo federale dei Tecnici Sportivi, idonee attrezzature per la preparazione alla pratica del canottaggio indoor;
 - b) accettino e applichino le norme statutarie e regolamentari della FIC;
 - c) riconoscano la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIC;
 - d) rispettino il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
 - e) i Dirigenti sociali non siano tesserati come Dirigenti di un altro soggetto affiliato o aggregato alla FIC;
 - f) osservino il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari;
 - g) si impegnino a pagare le quote di aggregazione e di rinnovo dell'aggregazione e le quote di tesseramento;
 - h) gli Statuti e regolamenti interni siano ispirati al principio di democrazia interna.
2. Qualora sia scelto il modello della società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) e cooperative è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di aggregazione o di riaggregazione, di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
3. L'aggregazione delle società ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
4. All'atto dell'aggregazione, o del rinnovo della stessa, la Società o l'Associazione istante deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di giustizia.

Art.5 – Rinnovo dell'affiliazione

1. I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 dicembre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 febbraio di ciascun anno. In caso di Assemblea, gli Affiliati devono aver presentato la necessaria documentazione per l'affiliazione, essere in regola con il pagamento della quota per l'anno di riferimento e ottenuto il rinnovo dell'affiliazione.

Art.5 bis – Rinnovo dell'aggregazione

1. I soggetti sono automaticamente riaggregati per l'anno successivo qualora non presentino domanda di cessazione entro il 31 dicembre. Essi sono tenuti a versare le quote a tale titolo entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Art.6 – Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione alla FIC cessa per:
 - a) dimissioni scritte dell'affiliato;
 - b) scioglimento dell'affiliato;
 - c) termine dell'attività remiera a seguito di formale comunicazione da parte dell'affiliato;
 - d) morosità nel pagamento delle quote oltre il termine previsto al precedente art. 5, nonché dal Regolamento Organico;
 - e) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti al precedente Art.4;
 - f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali;
 - g) per mancata partecipazione, salvo comprovata forza maggiore, per un biennio alle attività sportive risultanti dai calendari ufficiali nazionali e regionali della Federazione.
2. Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'affiliazione è immediatamente e provvisoriamente esecutivo, nonostante l'eventuale opposizione. Esso è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera f); dal Consiglio federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d) e) e g).
3. La cessazione di appartenenza alla FIC comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.6 bis – Cessazione dell'aggregazione

1. L'aggregazione alla FIC cessa per:
 - a) dimissioni scritte dell'aggregato;
 - b) scioglimento dell'aggregato;
 - c) morosità nel pagamento delle quote oltre il termine previsto al precedente art. 5 bis, nonché dal Regolamento Organico;
 - d) revoca dell'aggregazione o riaggregazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti al precedente Art.4 bis;
 - e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali;
 - f) per mancata partecipazione, salvo comprovata forza maggiore, per un biennio alle attività sportive risultanti dai calendari ufficiali nazionali e regionali della Federazione
2. Il provvedimento per la cessazione del rapporto d'aggregazione è immediatamente e provvisoriamente esecutivo, nonostante l'eventuale opposizione. Esso è assunto dagli Organi di Giustizia nell'ipotesi prevista dal precedente comma, lettera e); dal Consiglio federale nelle ipotesi previste sempre dal precedente comma, lettere c), d) e f).
3. La cessazione di appartenenza alla FIC comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art.7– Diniego o revoca dell'affiliazione

1. Avverso la decisione della Federazione in tema di diniego o revoca dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di garanzia dello sport.

Art.8 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il dovere di:
 - a) accettare e osservare, in ogni disposizione e a tutti gli effetti, i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice di gara e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
 - b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport;
 - c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - d) mettere a disposizione della FIC gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
 - e) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione e i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
 - f) destinare proprie risorse in misura adeguata per la promozione e la pratica agonistica dell'attività sportiva remiera.
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia.

Art.8 bis - Doveri degli aggregati

1. Gli aggregati hanno il dovere di:
 - a) accettare e osservare, in ogni disposizione e a tutti gli effetti, i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti, il Codice di gara e le deliberazioni degli Organi Federali purché adottate nelle rispettive sfere di competenza, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
 - b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport;
 - c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - d) mettere a disposizione della FIC gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
 - e) versare alla Federazione le quote di aggregazione e riaggregazione e i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
 - f) destinare proprie risorse in misura adeguata per la promozione e la pratica

agonistica dell'attività sportiva remiera.

2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia.

Art.9 - Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle regate federali e a quelle internazionali;
- b) partecipare all'Assemblea Nazionale e a quella della Regione di appartenenza;
- c) esercitare il diritto di voto, a condizione che:
 - risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021;
 - abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea;
 - nei 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva in barca, intendendosi per tale la partecipazione a qualsiasi gara e/o campionato valido per le classifiche nazionali e iscritto nei calendari ufficiali Nazionali e Regionali della Federazione; è da considerarsi attività sportiva, oltre a quella di tipo agonistico, anche l'attività di carattere amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di calendari federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIC;
 - il proprio voto in Assemblea sia espresso per il tramite del relativo Presidente; in caso di impedimento del Presidente, è possibile rilasciare delega a un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che, a sua volta, potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito in materia di deleghe; la delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
 - ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
- d) organizzare manifestazioni remiere in conformità alle norme del Codice di gara;
- e) utilizzare i simboli istituzionali della Federazione;
- f) fruire di contributi finalizzati previsti dalla Federazione e/o dal CONI.

2. Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee. È altresì escluso il diritto a partecipare per chi sia colpito da una squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

Art. 9 bis - Diritti degli aggregati

1. Gli aggregati hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle regate indoor federali e a quelle internazionali;
 - b) partecipare all'Assemblea Nazionale e a quella della Regione di appartenenza, senza diritto di voto;
 - c) organizzare manifestazioni indoor di canottaggio in conformità alle norme del Codice di gara;
 - d) utilizzare i simboli istituzionali della Federazione;
 - e) fruire di contributi finalizzati previsti dalla Federazione e/o dal CONI.
2. Il mancato versamento delle quote di aggregazione o di riaggregazione comporta l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.
3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di aggregazione, riaggregazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee. E' altresì escluso il diritto a partecipare per chi sia colpito da una squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

CAPO II SOCI – TESSERATI

Art.10 - Categorie di tesserati

1. Appartengono alle categorie dei tesserati FIC:
 - i Dirigenti Federali
 - gli Atleti
 - i Tecnici Sportivi
 - i Medici
 - i componenti del Collegio dei Giudici Arbitri
 - i Dirigenti societari
 - i Soci degli affiliati
 - il Presidente Onorario
 - i soci Onorari
 - i soci Benemeriti

Art.11 – Atleti

1. È riconosciuto il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
2. Gli Atleti sono inquadrati presso gli Affiliati e gli Aggregati.
 - a) Il vincolo è regolamentato secondo la legislazione vigente e non può essere superiore a un anno e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di tesseramento, ad eccezione di quanto previsto per il tesseramento giornaliero;
 - b) Le clausole per il trasferimento degli atleti sono inserite nel Regolamento Organico.
3. Il tesseramento degli atleti è disciplinato dalle seguenti norme tassative:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento, tranne nei seguenti casi:
 - per gli atleti tesserati per una Società civile dove è ammesso il doppio tesseramento per un gruppo sportivo militare o per un Ente nazionale, sia in

caso di arruolamento volontario a termine sia in caso di arruolamento per concorso. Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'arruolamento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica

- per gli atleti universitari, con esclusione di quelli appartenenti ai Corpi Militari e agli enti nazionali a ordinamento civile, di età inferiore ai 26 anni.

L'opzione potrà essere chiesta per l'anno accademico in corso, secondo le modalità e le scadenze fissate nel regolamento organico.

L'assegnazione del punteggio per gli atleti in stato di doppio tesseramento è regolamentata all'interno del Regolamento Organico;

- b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla FIC ad atleti non in regola con il tesseramento;
- c) è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

4. È garantita la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.
5. Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art.12 – Atleti – Doveri

1. Gli Atleti devono:
 - a) praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della FIC;
 - b) rispettare le norme e gli indirizzi World Rowing.
2. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a:
 - a) rispondere alle convocazioni, mettersi a disposizione della FIC e onorare il ruolo rappresentativo a essi conferito;
 - b) gli Atleti appartenenti ai gruppi sportivi, di cui all'art. 4 punto 5, devono altresì essere autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza.

Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto agli Atleti in attività che:
 - a) risultino tesserati alla FIC, per il tramite di soggetto affiliato alla Federazione, nell'anno di svolgimento delle votazioni;
 - b) abbiano raggiunto la maggiore età.

2. Essi hanno il diritto a eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, tesserati e in attività, nel numero previsto dal successivo art. 47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre. I Delegati all'Assemblea Nazionale resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 20% del totale degli affiliati aventi diritto al voto nella regione di appartenenza.

Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:
 - tesserato alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato;
 - cittadino italiano;
 - maggiorenne;
 - in attività o che sia stato tesserato per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

Art.15 - Tecnici Sportivi – Definizione e Doveri

1. I Tecnici Sportivi, inquadrati presso gli Affiliati o, comunque, iscritti nell'Albo Allenatori della FIC sono soggetti dell'ordinamento sportivo.
2. Devono:
 - a) esercitare con lealtà sportiva le loro attività;
 - b) osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività;
 - c) esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI, delle amministrazioni di appartenenza e della FIC, osservando altresì le norme e gli indirizzi World Rowing.

Art.15 bis – Istruttori Indoor rowing – Definizione e Doveri

1. Gli Istruttori di Indoor Rowing, inquadrati presso gli Aggregati o, comunque, iscritti nell'Albo Istruttori Indoor Rowing della FIC sono soggetti dell'ordinamento sportivo.
2. Devono:
 - a) esercitare con lealtà sportiva le loro attività;
 - b) osservare i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività;
 - c) esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI, delle amministrazioni di appartenenza e della FIC, osservando altresì le norme e gli indirizzi World Rowing.

Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo

1. L'elettorato attivo – esercizio del diritto di voto, è riconosciuto ai Tecnici Sportivi che nell'anno di svolgimento delle votazioni siano:
 - Maggioranni;
 - iscritti all'Albo degli Allenatori della FIC;

- tesserati alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato e in attività.
2. Essi hanno il diritto a eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, tesserati e in attività, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre. I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.
 3. Il totale dei rappresentanti eletti in sede regionale deve essere in misura non inferiore al 10% del totale degli affiliati aventi diritto al voto nella regione di appartenenza.

Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
 - tesserato alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato;
 - cittadino italiano;
 - maggiorenne;
 - iscritto all'Albo Allenatori della FIC;
 - in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Art.18 - Giudici Arbitri

1. Gli Arbitri sono riuniti nel Collegio dei Giudici Arbitri della FIC.
2. Gli Arbitri, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo il Codice di gara e i Regolamenti federali.
3. Svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.
4. Il Collegio dei Giudici Arbitri è regolato da apposito regolamento redatto e approvato secondo le previste procedure.

Art.19 – Presidente Onorario

1. L'Assemblea Nazionale può, per acclamazione, nominare un Presidente Onorario.

Art.20 – Soci Onorari

1. L'Assemblea Nazionale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Soci Onorari della FIC coloro che hanno acquisito alte benemeritenze in campo remiero.

Art.21 – Soci Benemeriti

1. Il Consiglio Federale può nominare Soci Benemeriti della FIC coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo remiero.

Art.22 – Tesseramento

1. Il tesseramento è effettuato secondo le modalità e i tempi indicati nel Regolamento Organico.
2. I Dirigenti federali centrali e periferici e i Tecnici nazionali sono tesserati d'ufficio dalla FIC all'atto della loro elezione o nomina.
3. I Dirigenti sociali, gli Atleti, i Tecnici sportivi degli Affiliati e gli Istruttori Indoor Rowing degli Affiliati/Aggregati entrano a far parte della FIC all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali e a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione, aggregazione o riaggregazione. Tali soggetti devono essere tesserati per un solo soggetto Affiliato o Aggregato.
4. I singoli soci dei soggetti Affiliati, ivi compresi i soci della sezione canottaggio delle Polisportive, entrano a far parte della FIC all'atto del tesseramento nominativo richiesto dalle rispettive Società di appartenenza, secondo le disposizioni federali e a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.
5. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni. Per il tesseramento come istruttore indoor rowing occorre l'iscrizione all'apposito Albo Istruttori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
6. Per il tesseramento come tecnico sportivo occorre l'iscrizione all'apposito Albo Allenatori, previo conseguimento delle richieste abilitazioni.
7. I componenti del Collegio dei Giudici Arbitri sono tesserati d'ufficio alla FIC all'atto dell'inquadramento nel Collegio stesso, come previsto nell'apposito Regolamento
8. Il Presidente Onorario, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti sono tesserati d'ufficio alla FIC all'atto della loro nomina e proclamazione.
9. L'iscrizione agli albi, dove prevista, scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce. Deve essere annualmente rinnovata entro il 15 gennaio successivo con il versamento della quota stabilita dal Consiglio federale.
10. Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre.

Art. 22 bis – Tesseramento giornaliero

1. Gli atleti possono tesserarsi alla FIC anche individualmente secondo i termini e modalità indicate nel Regolamento Organico. Tale tipo di tesseramento è consentito per singole manifestazioni di indoor rowing bandite dalla FIC con validità esclusiva per la durata della manifestazione e in tale modalità rinnovato di volta in volta.
2. Per il tesseramento occorrerà presentare al COL (Comitato Organizzatore Locale) il certificato medico previsto per la pratica dell'attività sportiva agonistica.

Art.23 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti a:
 - a) osservare le norme federali e, quindi, le deliberazioni degli organi della FIG i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e il Codice Etico della Federazione;
 - b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
 - c) versare alla FIC, per il tramite della propria Società, Associazione o Organizzazione, la quota di tesseramento annuale. Nel caso di tesseramento giornaliero il versamento potrà avvenire anche individualmente secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento Organico.
2. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia della Federazione.
3. È fatto divieto ai tesserati dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi come oggetto risultati relativi a gare competizioni remiere organizzate nell'ambito della FIC ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.

Art.24 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) indossare la divisa federale;
 - c) esercitare l'elettorato attivo e passivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art.25 - Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa per:
 - a) dimissioni da socio dell'affiliato/aggregato alla FIC;
 - b) cessazione dell'affiliazione/aggregazione alla FIC;
 - c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi;
 - e) la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.
2. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica e il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.

Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

TITOLO TERZO
ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

CAPO I
ORGANI – ORGANISMI E COMMISSIONI

Art.26 - Organi e Organismi Federali

1. Gli Organi della FIC si dividono in:
 - a) centrali
 - b) periferici
 - c) di giustizia

2. Organi centrali sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale
 - b) il Presidente
 - c) il Consiglio Federale
 - d) il Collegio dei Revisori Conti
 - e) la Commissione federale di garanzia
 - f) l'Ufficio del Procuratore Federale
 - g) il Segretario generale

3. Organi periferici sono:
 - a) le Assemblee Regionali
 - b) i Presidenti Regionali
 - c) i Consigli Regionali
 - d) i Delegati Regionali

4. Organi di giustizia sono:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale
 - b) il Tribunale Federale
 - c) la Corte federale di appello
 - d) la Corte sportiva di appello

5. Organismi:
 - a) la Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale

6. Gli Organi centrali, la Consulta Nazionale e gli Organi di Giustizia per il proprio funzionamento, per dare esecuzione alle rispettive delibere e provvedimenti si avvalgono della Segreteria Federale.

Art.27 - Commissioni Federali statutarie

1. Sono Commissioni Federali statutarie:
 - a) la Commissione Direttiva Arbitrale
 - b) la Commissione Tecnica Nazionale
 - c) la Commissione Federale AtletiTali Commissioni, per il proprio funzionamento e per dare esecuzione alle rispettive delibere, si avvalgono della Segreteria Federale.

2. Le Commissioni Federali indicate al comma 1 sono regolate da appositi regolamenti redatti e approvati secondo le previste procedure.

CAPO II ORGANI FEDERALI CENTRALI

Sezione I L'Assemblea Nazionale

Art.28 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; a essa spettano tutti i poteri deliberativi.
2. L'Assemblea Nazionale può essere:
 - Ordinaria (elettiva e non elettiva)
 - Straordinaria

Art.29 - Composizione e costituzione

1. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto al voto:
 - a) dai Presidenti, o dai Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, degli affiliati aventi diritto al voto
 - b) dai delegati rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, inquadrati presso gli Affiliati, eletti nelle Assemblee regionali
2. Partecipano ai lavori assembleari, senza diritto al voto:
 - a) il Presidente e i Consiglieri Federali
 - b) i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - c) i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale
 - d) i Presidenti degli Organi di Giustizia collegiali e il Giudice Sportivo Nazionale
 - e) i Presidenti dei Comitati Regionali
 - f) i Delegati Regionali
 - g) il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale
 - h) il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale
 - i) il Presidente Onorario
 - j) i Soci Onorari e Benemeriti
 - k) i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli affiliati senza diritto al voto
 - l) i candidati alle cariche federali
 - m) i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli aggregati.

Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi

1. Ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
2. Al fine suddetto, all'atto dell'affiliazione, i soggetti dovranno comunicare alla Segreteria Federale la composizione dei rispettivi Consigli Direttivi, nonché le variazioni che intervenissero nella composizione stessa.
3. Ai Presidenti di un soggetto affiliato o ai loro delegati e ai Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle

categorie per le quali risulta tesserato.

4. I Presidenti dei Sodalizi affiliati, in caso di loro impossibilità a partecipare all'Assemblea Federale, potranno delegare:
 - un componente del Consiglio Direttivo del loro Sodalizio
 - il rappresentante di altro Sodalizio anche non appartenente alla stessa regione
- 4.^{bis} Le deleghe possono essere rilasciate in numero di:
 - 1 delega, fino a 200 associazioni e/o società votanti;
 - 2 deleghe, fino a 400 associazioni e/o società votanti;
 - 3 deleghe, fino a 800 associazioni e/o società votanti;
 - 4 deleghe, fino a 1500 associazioni e/o società votanti;
 - 5 deleghe, oltre le 1500 associazioni e/o società votanti;
- 4.^{ter} I membri del Consiglio Federale e i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare associazioni né direttamente, né per delega.
5. Gli Atleti e i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in un massimo di tre sedi regionali, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. Qualora il voto avvenga in più sedi, lo scrutinio deve tenersi in unica sessione al termine di tutte le operazioni di voto.
6. I soggetti di cui all'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l) e m), non possono rappresentare società né direttamente né per delega, né esprimere il voto in qualità di Delegato Atleta o Delegato Tecnico. I Presidenti degli Affiliati con diritto di voto, o i loro delegati, non possono rappresentare né gli atleti né i tecnici con diritto di voto in assemblea.
7. Gli Atleti e i Tecnici Sportivi maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati tesserati e in attività eletti in sede regionale, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
8. I rappresentanti degli Atleti e Tecnici, eletti nelle rispettive assemblee territoriali di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. È altresì escluso il diritto a partecipare alle Assemblee per chi sia colpito da una squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
9. Il numero complessivo dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà non inferiore al 30% del totale nazionale degli affiliati aventi diritto al voto.
10. Ad ogni regione sarà attribuito un numero complessivo di delegati Atleti e Tecnici non inferiore al 30% del totale degli affiliati aventi diritto al voto della regione e, comunque, pari almeno a un delegato per ogni Comitato Regionale od ove esista il Delegato Regionale. Nell'ipotesi in cui il delegato eletto in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi sia impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, lo stesso potrà essere sostituito, limitatamente a quella Assemblea, dal primo dei non eletti della propria categoria.

Art.31 – Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata a mezzo raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inoltrarsi agli aventi diritto di voto entro i 30 giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata ad affiliati e tesserati almeno 60 giorni prima dello svolgimento; le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage del sito federale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, contenere l'elenco degli Affiliati e dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi aventi diritto di voto alla data della convocazione e, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, viene pubblicata sulla homepage del sito internet federale e inviata a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. L'Assemblea Nazionale si riunisce dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

3. Deve essere convocata in via straordinaria e celebrata entro 90 giorni quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:

- la metà più uno degli affiliati;
- la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- la metà più uno degli Atleti e dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto;

4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

Art.32 - Direzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Nazionale elegge l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. L'Assemblea è diretta dal Presidente. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

2. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

3. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.33 – Sistemi di votazione dell'Assemblea

1. I sistemi di votazione in Assemblea sono:

- alzata di mano e controprova
- appello nominale
- scrutinio segreto
- acclamazione

La FIC adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, La FIC può adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

2. Tutte le elezioni degli organi federali avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Tale tipo di votazione viene adottata anche quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o quando vi sia richiesta di 1/3 degli aventi diritto al voto.
3. La votazione per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità, può aver luogo per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art.34 - Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
 - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi con votazioni separate e successive del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 - c) la nomina del Presidente Onorario;
 - d) la nomina delle persone proposte dal Consiglio Federale a Soci Onorari;
 - e) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno;
 - f) la determinazione delle quote di affiliazione e aggregazione.

Art.35 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:
 - a) le modifiche dello Statuto;
 - b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
 - c) la reintegrazione del Presidente del Collegio dei Revisori Conti;
 - d) scioglimento della Federazione
2. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio approvato dal Consiglio federale, o in caso in caso di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soli affiliati con diritto di voto per deliberare sull'approvazione dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art.15 comma 3 del D.Lgs. 15/04 e dell'art. 21, comma 4, dello Statuto del CONI.

Art.36 - Validità delle deliberazioni assembleari

1. L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria e quella Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di

almeno la metà degli aventi diritto al voto. e L'Assemblea elettiva sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza del 35% degli aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 39. L'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea non elettiva Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione si prescinde dal numero dei partecipanti.
3. Le deliberazioni vengono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti presenti qualora non diversamente specificato nel presente Statuto.

Sezione II *Il Presidente Federale*

Art. 37 – Elezione

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli artt.28 e seguenti e delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione del Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusioni dei voti nulli, salvo quanto previsto al successivo art. 39.
3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 39.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art.88 del presente Statuto e che siano tesserati della Federazione.

Art.38 – Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva.
2. Il Presidente esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e ai risultati sportivi conseguiti e nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Spettano, inoltre, al Presidente la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale declaratoria di indisponibilità da parte degli affiliati di singoli Atleti riconosciuti necessari alla Federazione per la formazione di rappresentative nazionali. Spetta altresì al Presidente

la decisione sulla partecipazione delle suddette rappresentative alle regate, sia in Italia che all'estero, ai Campionati World Rowing e ai Campionati Mondiali, nonché la proposta al CONI e al CIP degli equipaggi da iscrivere alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, e la proposta a CUSI e FISDIR degli equipaggi da iscrivere alle rispettive manifestazioni internazionali.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti. Il Presidente Federale può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti anche su materie non delegabili del Consiglio Federale ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.
5. È competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla sanzione definitiva.
6. Sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché del segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

Art.39 - Durata del mandato

1. Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può svolgere più mandati, come previsto dall'art. 36 *bis*, comma 3, dello Statuto del CONI ed è eletto con la maggioranza di cui al precedente art. 37 comma 2.
2. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
3. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto *quorum* costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero degli Affiliati presenti o delegati (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.
4. Il termine di quattro anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei Giochi Olimpici.

Art.40 – Incompatibilità

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione.

2. È altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
3. È, inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico Federale e di Arbitro in attività.

Art.41 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza

1. Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

2. Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica, in caso di parità al più anziano di età, che deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio.

Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

Il Vice Presidente, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, potrà compiere tutti gli atti conservativi o indifferibili.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Presidente e il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per il compimento dei soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente più anziano di carica, in caso di parità al più anziano di età, che deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

4. Decadenza

Il Presidente Federale decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, come previsto dall'Art.49.

Sezione III Il Consiglio Federale

Art.42 – Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente Federale che lo presiede;
- b) da 10 Consiglieri, di cui 2 componenti Atleti e 1 componente Tecnico Sportivo; la ripartizione della percentuale deve essere proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell'ambito del Consiglio Nazionale del CONI; devono essere

assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti; è garantita la presenza di componenti di genere diverso nel Consiglio federale in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali;

- c) I Consiglieri e il Presidente, nominano nel proprio ambito 2 Vice Presidenti. Le funzioni esclusive del Presidente Federale non sono delegabili;
- d) In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% del totale dei componenti del Consiglio Federale garantita ad Atleti e Tecnici è riservata integralmente agli Atleti.

2. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:

- a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti;
- b) almeno 5 Consiglieri

Alle riunioni partecipa, senza diritto al voto, il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

3. In particolari casi di necessità o urgenza sono ammesse riunioni di Consiglio per videoconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno 6 volte l'anno. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.43 - Durata del mandato e incompatibilità

- 1. Per la durata del mandato dei Consiglieri Federali si applica quanto previsto all'Art.39.
- 2. La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale o incarico federale nell'ambito della stessa Federazione.
- 3. È altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Art.44 - Elezione dei Consiglieri Federali

- 1. Le votazioni per l'elezione dei Consiglieri Federali, si svolgono in seno alla Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria e, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria.
- 2. Gli Affiliati, i delegati Atleti e Tecnici Sportivi aventi diritto al voto, eleggono rispettivamente i propri Consiglieri. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Gli elettori hanno la possibilità di esprimere, anche parzialmente, preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
- 3. Risulteranno eletti i candidati, che avranno ottenuto il maggior numero di voti, delle tre diverse liste:
 - 7 Consiglieri in quota affiliati
 - 2 Consiglieri in quota Atleti/Atlete
 - 1 Consigliere in quota Tecnici-Sportivi

4. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.
5. Il Presidente della Assemblea provvederà alla proclamazione degli eletti.
6. Per concorrere all'elezione dei componenti del Consiglio Federale in quota affiliati, occorre essere in possesso dei requisiti indicati al successivo Art. 88.
7. Per concorrere all'elezione a Consigliere Federale Atleta occorre essere in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 14 e 88 del presente Statuto. È assicurata l'equa rappresentanza di atlete e di atleti.
8. Per concorrere alla elezione a Consigliere Federale Tecnico Sportivo occorre essere in attività, tesserato e iscritto all'Albo Allenatori federale e in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 17 e 88 del presente Statuto.

Art.45 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono concorrere alle elezioni per le cariche federali centrali devono presentare la propria candidatura per iscritto alla segreteria federale entro e non oltre 45 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.
2. Le candidature per le cariche periferiche devono essere presentate alle Segreterie dei Comitati Regionali con le stesse modalità.
3. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
4. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
5. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art.46 – Convocazione

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 6 volte l'anno:
 - a) su convocazione del Presidente;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, sulle materie di competenza e con parere consultivo, il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale; possono, inoltre, partecipare, su espresso invito del Presidente, in qualità di esperti e senza diritto di voto, il Presidente Onorario e le persone particolarmente qualificate in merito alle attività federali.
3. A tali riunioni devono essere sempre invitati i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.47 – Competenze

1. Il Consiglio Federale provvede alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico - sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. In particolare, sono di competenza del Consiglio Federale:
 - a) l'adozione di indirizzi e criteri in ordine all'amministrazione del patrimonio della Federazione;
 - b) la deliberazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo economico, e, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio annuale da sottoporre al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei conti, per la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI;
 - c) la determinazione delle quote di iscrizione alle gare;
 - d) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche e amministrative attinenti al funzionamento della Federazione e all'esercizio del canottaggio e delle attività a esso propedeutiche;
 - e) l'indizione dell'Assemblea Nazionale Elettiva e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero degli affiliati aventi diritto al voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% e al 10% degli aventi diritto al voto di ciascuna regione;
 - f) la compilazione del calendario remiero e l'approvazione dei calendari delle regate regionali;
 - g) la designazione dei soci onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione, la nomina di quelli benemeriti e l'attribuzione di speciali benemerenze;
 - h) la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Regionali nei casi previsti dal presente Statuto, lo scioglimento dei Consigli Regionali e la nomina di Commissari Straordinari con il relativo mandato di cui al successivo Art.86;
 - i) il controllo di legittimità sulle procedure relative alla elezione, da parte delle Assemblee Regionali, dei Presidenti e dei Membri dei Consigli;
 - j) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali;
 - k) la nomina e la revoca dei Giudici Arbitri e il controllo di legittimità sulle procedure relative all'elezione, da parte dell'Assemblea dei Giudici Arbitri dei Membri della Commissione Direttiva Arbitrale;
 - l) la nomina dei componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia, nonché la nomina dei Segretari degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
 - m) la nomina della Commissione Tecnica Nazionale e la relativa revoca, nonché la nomina degli allenatori proposti dalla anzidetta Commissione per l'inserimento nell'apposito Albo;
 - n) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice di gara e normative connesse;
 - o) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti;
 - p) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice di gara e normative connesse;
 - q) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - r) la ratifica, nella prima riunione utile, dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dal

Presidente Federale;

- s) la concessione di amnistia e indulto, che non abbiano come oggetto sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento;
- t) la deliberazione per ottemperare a quanto previsto all'art.2 comma 3;
- u) la delega di funzioni atte a snellire il proprio funzionamento, con l'esclusione degli atti relativi all'approvazione di regolamenti e dei bilanci. La delega non potrà comunque riguardare competenze esclusive;
- v) la determinazione delle quote di tesseramento;
- z) l'istituzione del Settore Scolastico e Universitario e del Settore Giovanile, per la promozione e diffusione della disciplina remiera in tutte le sue forme

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

Art.48 - Surrogazione dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni o decadenza dei membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, il medesimo Consiglio provvede alla loro sostituzione nelle persone dei primi dei non eletti nelle rispettive categorie di appartenenza, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso di cui al precedente art. 42, comma 1, lett. b), a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.
2. In caso di parità prevale il più anziano di età.
In carenza di tale condizione, l'integrazione dei posti rimasti vacanti sarà operata con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo, il Consiglio deve convocare un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento per l'integrazione dell'organo. Il termine massimo di 90 giorni dall'evento, entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea Straordinaria, è da considerarsi perentorio.

Art.49 – Decadenza – Dimissioni

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, poiché dimissionari in un arco temporale inferiore a sette giorni, si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale resterà in *prorogatio* per il compimento dei soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.
2. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
3. In ogni caso, la decadenza del Consiglio Federale non si estende agli organi non connessi a esso sotto il profilo funzionale (in particolare gli organi di giustizia sportiva e il Collegio dei Revisori dei conti).
4. Le dimissioni dei Consiglieri che originano la decadenza del Consiglio federale sono irrevocabili.

Sezione IV

Art.50 – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno nominato dall'Autorità di Governo con delega allo Sport. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'apposito Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
3. Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'Art.88.
4. In caso di vacanze per qualsiasi motivo dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno rispettivamente, per i componenti di competenza, il CONI e l'Autorità di Governo con delega allo sport a disporre in ordine alle nuove nomine.

Art.51 – Durata del mandato

1. I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni, in corrispondenza del quadriennio olimpico, sono rieleggibili e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art.52 – Competenze e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2403 C.C., deve controllare l'amministrazione della Federazione ed esercitare il controllo contabile, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti si deve dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
 - il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti
 - le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Il Collegio dei Revisori deve convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte del Consiglio Federale.

Art.53 – Incompatibilità

1. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, nell'ambito della FIC.

Sezione V
La Commissione federale di garanzia

Art. 53 bis - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente allo Statuto federale e al Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
 - b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore federale, conformemente allo Statuto federale e al Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia sportiva del CONI, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.
4. La carica di componente la Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di Componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di Componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di Componente di Commissione federale di presso più di un'altra Federazione.

Sezione VI
L'Ufficio del Procuratore federale

Art. 53 ter - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Sostituto Procuratore coadiuva il Procuratore federale.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art.7.5 dei Principi Fondamentali.

Art. 53 quater - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza; in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 53 quintum - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

Sezione VII Struttura Federale

Art.54 – Organizzazione federale

1. L'organigramma della struttura federale, organizzata in Settori e Uffici, è approvato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.
2. Deve essere improntata alla massima funzionalità delle risorse umane e finanziarie.

Art.55 – Struttura federale

1. La Struttura Federale è retta da un Segretario Generale che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono.
2. Il personale è addetto al funzionamento della Struttura Federale e dipende gerarchicamente dal Segretario Generale che ne dispone dell'impiego.

Art.56 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, previa consultazione del Coni e sentito il Consiglio Federale, è direttamente responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Non può essere membro del consiglio direttivo di un soggetto affiliato/aggregato e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
2. Il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) presenza alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e della Consulta in funzione di segretario, redigendone il verbale e dandone esecuzione delle delibere;
 - b) è responsabile di tutti gli atti amministrativi della Federazione;
 - c) coordina e sovrintende alle strutture organizzative della Federazione ed è responsabile del loro corretto funzionamento, disponendo dell'utilizzazione del personale;
 - d) provvede a supportare, direttamente o per delega, i lavori di tutti gli Organi federali.

Sezione VIII Il Processo Sportivo

Art.57 – Principi generali

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati/aggregati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
3. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
4. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati/aggregati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 7. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
6. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
7. La carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
8. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al comma 6, la Procura federale coopera con la Procura generale dello sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva e dal regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
9. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia federale, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.
10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, sono responsabili per i fatti commessi in costanza di tesseramento della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile.
11. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo

adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

12. Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia della Federazione, a eccezione di quelli presso la Corte federale di appello, le Parti possono stare in giudizio personalmente.

Art.58 – Principi informativi

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione a ogni forma di "illecito sportivo", frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

Art.59 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale
 - b) il Tribunale Federale
 - c) la Corte federale di appello
 - d) la Corte sportiva di appello
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente. I requisiti e le modalità per la nomina sono indicati dal presente Statuto e dal Regolamento di Giustizia federale.
4. Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e le disposizioni procedurali e modali, nonché i termini, sono contenuti nel Regolamento di Giustizia federale.
5. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia. I Segretari degli Organi giudicanti possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla FIC.
6. La carica di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.

Art. 60 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice Sportivo Nazionale

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale che si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - Alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione Monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello entro il termine perentorio di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla

pubblicazione della decisione.

5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente a decidere su tutte le competizioni in ambito nazionale e locale.

Art. 60 bis - Attribuzioni del Giudice Sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice Sportivo Nazionale nonché la disciplina del procedimento dinanzi a esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art.61 - Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello, più uno.
Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte sportiva di appello si compone di sei membri, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente. Il sesto componente è nominato con le modalità previste dallo Statuto federale per la nomina dei componenti dei Giudici Sportivi.
4. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 61 bis – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi a essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 62 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione, tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza

nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Il Presidente del Tribunale federale o della Corte federale di appello individua e convoca i componenti facenti parte del collegio giudicante per ciascun procedimento. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 62 bis - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi a essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 63 - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping previste dal Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) e dal CONI.

CAPO III ORGANISMI E COMMISSIONI

Sezione I

La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

Art.64 – Composizione

1. La Consulta Nazionale è composta dai Presidenti e, in caso di impedimento, da un dirigente per ciascun Comitato Regionale designato dal rispettivo Presidente e dai Delegati Regionali.

Art.65 – Convocazione

1. La Consulta Nazionale è convocata dal Presidente della Federazione.
2. La Consulta Nazionale dovrà inoltre essere convocata quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno 6 Consiglieri Federali o da 8 Presidenti o Delegati Regionali.

Art.66 – Competenze e funzionamento

1. La Consulta Nazionale, il cui parere non è mai vincolante, può esprimersi su qualsiasi argomento interessante l'attività federale portando all'attenzione del Consiglio Federale le problematiche territoriali.
2. E', in ogni caso, fatto obbligo al Consiglio Federale di raccogliere il parere della Consulta in merito a:
 - a) compilazione del calendario remiero;
 - b) formazione del bilancio preventivo economico annuale in relazione agli indirizzi tecnico- organizzativi da assumersi dal Consiglio Federale;
 - c) compilazione del Regolamento Organico e del Codice di gara e loro aggiornamenti;
 - d) indicazione delle quote di tesseramento, delle tasse d'iscrizione alle regate nazionali nonché delle indennità federali da liquidare agli affiliati per gli equipaggi partecipanti;
 - e) esame del bilancio di esercizio annuale;
 - f) modifiche statutarie.
3. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o su sua espressa delega da un Consigliere Federale.

Sezione II
Il Collegio dei Giudici Arbitri
La Commissione Direttiva Arbitrale

Art.67 – Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione

1. Il Collegio dei Giudici Arbitri, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del medesimo Collegio, è composto da tutti gli Arbitri componenti inquadrati, è retto da una Commissione Direttiva ed è rappresentato dal suo Presidente.

Art.68 – Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento del Collegio dei Giudici Arbitri sono contenute in apposito Regolamento proposto dalla Commissione Direttiva Arbitrale, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.69 – La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione

1. La Commissione Direttiva Arbitrale è composta da un Presidente e due Membri eletti, ogni 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, nel corso di apposita Assemblea del Collegio dei Giudici Arbitri.
2. Possono presentare la loro candidatura i Giudici Arbitri che abbiano disimpegnato mansioni arbitrali per almeno due quadrienni.

Art.70 – Competenze

1. La Commissione Direttiva Arbitrale ha il compito di formare, preparare, aggiornare e inquadrare i componenti del Collegio, secondo le disposizioni indicate nell'apposito Regolamento.

Art.71 – Incompatibilità

1. L'attività arbitrale e la carica di componente la Commissione Direttiva Arbitrale è incompatibile con:
 - a) quella di componente, di altri Organi centrali e periferici federali elettivi o di nomina;
 - b) quella di Presidente dell'affiliato o dell'aggregato;
 - c) l'esercizio della voga nelle manifestazioni in cui espletano le loro funzioni;
 - d) la funzione di Tecnico Sportivo
2. I componenti del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali e degli affiliati/aggregati, durante il loro mandato non possono esercitare le funzioni arbitrali a eccezione che nelle regate internazionali fuori del territorio nazionale.

Sezione III La Commissione Tecnica Nazionale

Art.72 – Composizione

1. La Commissione Tecnica Nazionale è nominata, all'inizio di ogni quadriennio olimpico, su indicazione del Presidente, dal Consiglio Federale.
2. Essa si compone di almeno 5 membri scelti tra persone in possesso di capacità ed esperienza nei settori tecnico e scientifico collegati alla disciplina remiera dei quali un medico.
3. L'incarico di Direttore della Commissione viene affidato dal Consiglio Federale al Direttore Tecnico Nazionale.
4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, sino a un massimo di tre, il Consiglio Federale procede alla loro sostituzione.
5. Oltre i tre membri il Consiglio Federale procede alla nomina della intera Commissione.

Art.73 – Competenze – Incompatibilità

1. La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale:
 - a) i programmi di preparazione agonistica ai vari livelli, unitamente ai programmi didattici e di informazione tecnico-scientifica a livello regionale;
 - b) l'organizzazione dei corsi tecnici per la formazione degli allenatori;
 - c) i corsi di informazione e aggiornamento dei Tecnici Sportivi di tutti i livelli attraverso riunioni "zonali" e/o comunicati scritti;
 - d) la raccolta a livello nazionale di informazioni sull'attività tecnica federale.
2. La carica di Componente della Commissione Tecnica Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale.
3. Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell'apposito regolamento.

Sezione IV
La Commissione Federale Atleti

Art.74 – Composizione

1. La Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.75 – Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione del canottaggio e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli Organi FIC al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell'apposito Regolamento.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I
Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

Art.76 – Funzioni

1. L'organizzazione periferica della FIC è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati Regionali
2. L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della FIC rappresenta la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche regionali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento dello sport del canottaggio e la diffusione della sua pratica.

Art.77 - Comitati Regionali

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 10 o più affiliati aventi diritto al voto, è costituito un Comitato Regionale che ha sede nel capoluogo della Regione stessa.
2. Il Consiglio Federale, su proposta approvata da 2/3 dell'Assemblea Regionale, può autorizzare una sede diversa da quella del capoluogo regionale.
3. Sono Organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea regionale
 - b) il Presidente regionale
 - c) il Consiglio regionale
4. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente che lo presiede
 - b) 6 Consiglieri

5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.88 del presente Statuto.
6. Partecipa alle sedute con parere consultivo per le materie di competenza il Coordinatore Regionale arbitrale.
7. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente e un Segretario.
8. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
9. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta si applicano le medesime norme del presente articolo.
10. Il Consiglio Federale può sciogliere il Comitato Regionale qualora il numero degli affiliati con diritto al voto si riduca al di sotto di 10 per due anni consecutivi e procede alla nomina di un Delegato Regionale come previsto al successivo art. 87.

Sezione II
Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

1. L'Assemblea regionale è composta:
 - a) dagli affiliati della regione aventi diritto al voto rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente
 - b) Partecipano all'Assemblea senza diritto al voto:
 - il Presidente e i membri del Consiglio regionale
 - il Coordinatore Tecnico Regionale e altri eventuali incaricati del coordinamento tecnico regionale
 - il Coordinatore Regionale Arbitrale
 - i componenti del Consiglio Federale, i Soci Onorari e Benemeriti che risiedono nella regione e i candidati alle cariche elettive
 - i Presidenti, o i Membri del Consiglio Direttivo da questi delegati, degli aggregati della regione
2. Nelle Assemblee regionali è ammessa una sola delega degli affiliati, a condizione che il numero di questi ultimi con diritto al voto nell'ambito della regione sia superiore a 50.
- 2.^{bis} Sono ammesse due deleghe, oltre le 100 associazioni e/o società affiliate con diritto di voto;
sono ammesse tre deleghe, oltre le 300 associazioni e/o società votanti;
sono ammesse quattro deleghe, oltre le 500 associazioni e/o società votanti;
sono ammesse cinque deleghe, oltre le 600 associazioni e/o società votanti.
3. I Presidenti, i componenti dei Consigli Regionali e i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea regionale ordinaria si riunisce non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. L'Assemblea Regionale straordinaria si riunisce nei casi previsti al precedente art.31.

6. La convocazione delle Assemblee Regionali deve essere inviata, oltre ai soggetti previsti al comma 1, lett. a) e lett. b), anche alla Federazione.

Art.79 – Competenze dell’Assemblea regionale ordinaria

1. Sono di competenza dell’Assemblea regionale ordinaria particolarmente:
 - a) la discussione e l’approvazione della relazione tecnico-morale della gestione del Comitato predisposta dal Consiglio regionale;
 - b) la discussione e l’approvazione del programma annuale sullo sviluppo remiero e sull’attività promozionale e giovanile, nonché sull’incremento di manifestazioni sportive nelle località di giurisdizione del Comitato;
 - c) l’elezione del Presidente e dei sei Consiglieri regionali degli affiliati tra coloro che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto. L’Assemblea elettiva dovrà svolgersi entro il 15 marzo dell’anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici.

Art.80 – Competenze dell’Assemblea regionale straordinaria

1. Sono di competenza dell’Assemblea regionale straordinaria particolarmente:
 - a) la rielezione del nuovo Consiglio regionale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;
 - b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all’ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto.

Art.81 – Direzione dell’Assemblea regionale

1. Per la presidenza dell’Assemblea regionale, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Scrutinio, il diritto di voto degli aventi diritto al voto e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

Sezione III Il Presidente Regionale

Art.82– Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni – Decadenza

1. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il Presidente federale agli artt. 37, 39, 40 e 41.

Art.83 – Competenze

1. Il Presidente firma gli atti del Consiglio ed è direttamente responsabile del suo funzionamento.
2. È responsabile di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo, rispondendone in proprio.
3. Deve inviare in Federazione il rendiconto finanziario annuale, approvato dal Consiglio Regionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

4. Per le competenze del Presidente valgono, in quanto applicabili, quelle previste per il Presidente Federale.

*Sezione IV
Il Consiglio Regionale*

Art.84– Costituzione - Elezione – Durata del mandato Incompatibilità – Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale e da 6 Consiglieri.
2. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza il Coordinatore Tecnico Regionale e il Coordinatore Regionale Arbitrale.
3. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente e un Segretario.
4. Per la durata del mandato, incompatibilità, elezione, convocazione e decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme indicate agli artt.43, comma 1 e 2, – 44 – 46 – 49 del presente Statuto.
5. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
6. La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto. Qualora nessuno abbia riportato il numero di suffragi richiesto, l'integrazione sarà operata in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per l'integrazione del Consiglio.

Art.85 – Competenze

1. Il Consiglio Regionale rappresenta la Federazione nel territorio di propria competenza ove applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali e periferici della propria regione. In particolare:
 - a) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina dell'attività remiera;
 - b) raccoglie le domande di affiliazione e di aggregazione di nuovi soggetti, le istruisce e le inoltra con il proprio parere al Consiglio Federale;
 - c) organizza regate, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione inviando alla Federazione, per l'approvazione, i relativi bandi di regata;
 - d) cura che gli affiliati e aggregati siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
 - e) segnala alla Commissione Direttiva Arbitrale i nominativi dei Collaboratori Arbitrali regionali (CAR) prescelti. Propone, altresì, alla Commissione Tecnica Nazionale gli aspiranti per la qualifica di Tecnico allenatore;
 - f) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio regionale;
 - g) indice le Assemblee regionali;
 - h) predispone la relazione tecnico-morale da sottoporre all'esame dell'Assemblea regionale;

- i) compila le graduatorie di merito e le autocertificazioni richieste dagli Enti Locali per l'assegnazione di contributi a soggetti affiliati/aggregati della regione di competenza garantendo il principio di equità sul territorio
2. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre Consiglieri su un totale di sei.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.86 – Scioglimento

1. Il Consiglio regionale può essere commissariato dal Consiglio Federale in caso di:
 - a) gravi irregolarità nella gestione;
 - b) gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi direttivi;
 - c) constatata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi.
2. Il Consiglio Federale nomina un Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.
3. Se nei termini previsti al precedente comma il Consiglio Federale non riscontra le condizioni per indire nuove elezioni, può prolungare i termini del commissariamento per un periodo di massimo di 90 giorni.

Art.87 - I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

1. In ogni regione o provincia autonoma nella quale abbiano sede un numero inferiore a 10 affiliati aventi diritto al voto, il Consiglio Federale nomina un delegato, il quale dura in carica un quadriennio olimpico.
2. La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e/o per gravi irregolarità di gestione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

Art.88 – Requisiti e disposizioni comuni

1. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, per la Commissione federale di garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva, del CONI

- o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- d) essere tesserati della FIC al momento del deposito della candidatura e dell'elezione;
 - e) escluso il Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati della FIC;
 - f) il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.
2. Gli Atleti e i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.
 3. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
 4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
 5. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
 6. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
 7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o agli altri.
 8. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, per la Commissione federale di garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto è tenuto a optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dall'ultima carica assunta.
 9. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista un'indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale.

CAPO II

SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO FEDERALE

Art. 89 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati/aggregati e i tesserati.
2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento della giustizia federale, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura generale dello sport.
3. Ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e con le modalità ivi previste, il Collegio di Garanzia dello sport giudica altresì le controversie a esso devolute dalle altre disposizioni del medesimo Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 90 - Arbitrato federale

1. Gli affiliati/aggregati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO III AMMINISTRAZIONE

Art.91 – Patrimonio

1. Il patrimonio della FIC è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziari
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide
 - c) patrimonio netto
 - d) debiti e fondi

Art.92 - Inventario

1. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Conti.
2. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FIC senza specifica destinazione.

Art.93 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. E' di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
3. Tutte le entrate e le uscite, ivi comprese quelle degli Organi periferici, devono rientrare nel bilancio della Federazione.
4. Il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
5. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati dalla Federazione-Italiana Canottaggio, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
6. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste dal comma precedente, e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
7. E' obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

Art.94 – Proposta di scioglimento della Federazione

1. In tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, quali

la FIC, devono essere osservate le relative disposizioni del codice civile.

Art.95 – Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere adottate soltanto da un'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata secondo le condizioni previste all'art. 36 comma 3.
2. Le norme statuarie entreranno in vigore in seguito all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

CAPO IV NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI

Art.96 – Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:
 - a) nel Regolamento Organico
 - b) nel Regolamento di Giustizia Federale
 - c) nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità
 - d) nel Codice di gara
 - e) nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri
 - f) nel Regolamento della Commissione Tecnica
 - g) nel Regolamento della Commissione Federale Atleti
 - h) nelle Norme sportive Antidoping
2. I predetti regolamenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI escluso quello indicato al comma 1 lett. c) e lett. h).

Art.97 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore, ai fini sportivi, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale.